

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

e

Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 3 dicembre 2025

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N.18 -2025

**CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO PROFESSIONI SANITARIE – DIVIETO EMISSIONE
FATTURE ELETTRONICHE A REGIME
DETRAZIONE IVA SU FATTURE ELETTRONICHE DI FINE ANNO – MEMENTO
CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO – CONTROLLI DI FINE ANNO - MEMENTO
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER EVENTI CATASTROFALI
OBBLIGO DI TRACCIAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERITA
(ANCHE DEI DIPENDENTI) – MEMENTO
ANNO DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER STIPENDI SU LAVORO DIPENDENTE E SU
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - MEMENTO**

CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO PROFESSIONI SANITARIE – DIVIETO EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE A REGIME

Ricordiamo, come da nostra circolare 12/2025, che il divieto di emissione di fattura elettronica è ormai a regime e quindi non necessita di proroghe per gli anni a venire, come invece avveniva in precedenza.

DETRAZIONE IVA SU FATTURE ELETTRONICHE DI FINE ANNO

Si rammenta che nella liquidazione iva di dicembre possono essere inserite solo le fatture emesse dal fornitore, e quindi presenti in SDI, fino al 31 dicembre 2025.

A titolo di esempio: il fornitore effettua una operazione iva in data 28 dicembre e inserisce come data fattura il 28 dicembre. Provvede poi all'invio (= emissione) allo SDI in data 7 gennaio (vale a dire entro il termine di 12 giorni consentito dalla normativa). Il cliente dovrà registrare questa fattura nella propria liquidazione di gennaio (o del 1° trimestre 2026) e non (come avrebbe potuto fare in tutti gli altri mesi dell'anno) nella liquidazione iva di dicembre 2025 (o del 4° trimestre 2025).

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO – CONTROLLI DI FINE ANNO - MEMENTO

Si rammenta ai contribuenti fiscali dotati di partita iva che hanno operato nell'anno 2025 in regime "forfettario", di controllare a fine anno che non si siano verificate, in relazione alla propria situazione fiscale, cause di decadenza dal regime, quali:

- a) Avere incassato nel corso del 2025 fatture per oltre 85.000 €
- b) Avere avuto reddito da lavoro dipendente o assimilato o da pensione superiore a € 35.000 lordi annui (importo verificabile sul proprio cedolino fiscale del mese di dicembre). L'innalzamento della soglia a 35.000, già previsto per il 2025, è inserito nel disegno di legge di bilancio 2026. Provvederemo a darne conferma (o meno) una volta approvata in via definitiva la legge di bilancio 2026
- c) Essere soci nel corso del 2025 di studi tra professionisti o di società di persone (s.n.c. o s.a.s.); la partecipazione in società semplici (s.s.) che non esercitano attività commerciale non è invece causa di esclusione dal regime
- d) Essere soci di srl delle quali si abbia una posizione di controllo societario, se il contribuente in regime forfettario ha emesso fatture nei confronti di tali società e se contribuente e società hanno codici di attività che rientrano nella medesima sezione ATECO (per precisazioni sul punto specifico, contattare lo Studio)

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER EVENTI CATASTROFALI

Dal 1° gennaio 2026 è resa obbligatoria per tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, escluse le aziende agricole, e quindi **anche per le imprese individuali**, la sottoscrizione della c.d. **polizza catastrofale**, come previsto dalla legge finanziaria per il 2024 (art.1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

Le aziende che non ottemperano all'obbligo non sono soggette a sanzioni ma saranno escluse da contributi pubblici e agevolazioni.

Si sottolinea che l'obbligo riguarda i soggetti iscritti in Camera di Commercio (pertanto i professionisti sono esclusi).

L'obbligo riguarda i detentori (anche non a titolo di proprietà) dei seguenti beni:

- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali

Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, si invita a contattare l'assicuratore di fiducia.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

e

Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

OBBLIGO DI TRACCIAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERTA (ANCHE DEI DIPENDENTI)

Ricordiamo, come da nostra circolare 1/2025 a cui si rimanda per maggiori dettagli, che dal 1° gennaio di quest'anno le spese di viaggio e trasferta, rappresentanza e omaggi, possono essere dedotte, tanto a fini delle imposte dirette, quanto ai fini IRAP, solo se il loro pagamento è avvenuto mediante modalità tracciata. L'obbligo riguarda anche il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai dipendenti: in mancanza del tracciamento, il rimborso non è deducibile per l'impresa e costituisce reddito tassabile per il dipendente.

La norma interessa imprese e professionisti.

Ai fini della deducibilità di tali spese, restano fermi, in ogni caso, i principi generali di documentazione della spesa e della sua inerenza all'attività svolta.

ANNO DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER STIPENDI SU LAVORO DIPENDENTE E SU COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Si ricorda che le spese sostenute entro il 12 gennaio 2026 per il pagamento di stipendi ai dipendenti relativi (per competenza) all'anno 2025 sono deducibili nel 2025 (principio di cassa allargato). La stessa disposizione vale per i compensi agli amministratori.

Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, si invita a contattare il professionista di riferimento,

Cordialmente,

Studio Torazza Papone - Managing Consulting Srl